

**LEGGE REGIONALE**

**Modifica della L.R. 11.3.88, n. 12 'Norme per l'attuazione del diritto  
allo studio universitario'**

Legge regionale

"Modifica della L.R. 11.3.88, n. 12 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario'"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

~~Alla legge regionale 11 marzo 1988, n. 12~~ sono apportate le seguenti  
modifiche ed integrazioni:

1) Il 1° comma dell'art. 3 è così sostituito:

"Dei servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione Superiore, alle Facoltà e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post-Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia".

2) Al 1° comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma 1/bis:

"Provvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi post-universitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in Università ed Istituti ubicati fuori regione"

3) Il 1° comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Ciascun Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;
- c) il Sindaco del Comune sede dell'E.D.I.S.U. o suo delegato;
- d) il Rettore dell'Università o suo delegato;
- e) tre rappresentanti dell'Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell'ambito di ciascuna categoria;
- f) tre rappresentanti degli studenti in corso all'atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti".

4) Al ~~2° comma~~ dell'art. 20 è abrogata la frase:

"Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso".

5) Il 4° comma dell'art. 26 è così modificato:

"La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del Consiglio regionale:

- a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
- b) i limiti massimi di reddito e le modalità di determinazione del mese di studio, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell'assegno di studio;
- c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;
- d) l'ammontare dell'assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps".

6) All'art. 33, comma 3°, è aggiunto:

"f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Consiglio Regionale  
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 30.6.1988 ed è conforme al testo  
deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)